



Ufficio Tecnico
Sportello Unico dell'Edilizia

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Provincia di Novara

Piazza I° Maggio n. 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio - Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247

e-mail: urbanistica@comune.sanmauriziodopaglio.no.it - [http: www.comune.sanmauriziodopaglio.no.it](http://www.comune.sanmauriziodopaglio.no.it)

MODALITA' DI VERSAMENTO DILAZIONATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI E C.U.C.)

(Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2015)

Ai sensi dell'art. 4 "Tempi e modalità di pagamento" del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di costruzione il pagamento dilazionato degli importi dovuti è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. sia per gli oneri di urbanizzazione che per il costo di costruzione è consentita la rateizzazione solo quando i singoli importi dovuti sono superiori ad €. 1.000,00.
2. in caso di rateizzazione il pagamento del contributo di costruzione deve essere garantito da apposite fidejussioni bancarie o assicurative rilasciate da un'impresa autorizzata all'esercizio, ai sensi delle vigenti leggi in materia;
3. le garanzie fideiussorie devono contenere la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C.;
4. gli importi delle garanzie fideiussorie dovranno essere pari alla somma degli importi non versati maggiorati degli interessi nella misura del tasso legale (*in tal caso la maggiorazione per interessi dovrà essere pari al tasso legale vigente al momento del rilascio moltiplicato per il periodo di validità della fideiussione*);
5. gli importi delle garanzie fideiussorie, come sopra determinati, dovranno altresì essere maggiorati del 40% per garantire l'incameramento delle eventuali sanzioni previste all'art. 42 - comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 per mancato pagamento delle rate nei termini previsti;
6. le garanzie fideiussorie dovranno in ogni caso avere validità fino alla restituzione dell'originale da parte del Comune che avverrà in seguito all'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto;
7. l'eventuale trasferimento del titolo abilitativo edilizio ad altri soggetti è subordinato alla assunzione della fideiussione a carico del nuovo obbligato principale.

ONERI DI URBANIZZAZIONE (art. 4 - comma 3 del Regolamento)

RATEIZZAZIONE PER TUTTI I TIPI DI INTERVENTO

La quota relativa agli oneri di urbanizzazione, per importi superiori ai 1.000,00 €. può essere dilazionata in n. 4 rate semestrali di pari importo (ogni 6 mesi si paga una rata).

La prima rata dovrà essere versata prima del rilascio del permesso di costruire ovvero per gli altri titoli abilitativi, quali SCIA o SCIA in alternativa al permesso di costruire, al momento della presentazione ovvero entro trenta giorni dalla richiesta.

L'importo complessivo delle restanti 3 rate, maggiorato degli interessi nella misura del tasso legale, dovrà essere garantito con fideiussione bancaria o assicurativa della durata minima di 18 mesi dal rilascio del permesso di costruire o per le SCIA dalla data di versamento della 1^ rata.

L'importo della fideiussione, come sopra determinato, dovrà essere maggiorato del 40% per garantire l'incameramento delle eventuali sanzioni previste all'art. 42 - comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 per mancato pagamento delle rate nei termini previsti.

COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE (art. 4 - comma 4 del Regolamento)

RATEIZZAZIONE PER INTERVENTI DI

NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE TOTALE

La quota relativa al costo unitario di costruzione può essere dilazionata (per importi superiori ai 1.000,00 €.), previo deposito di fideiussione bancaria o assicurativa, della durata minima di 36 mesi dall'inizio lavori, maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale, nelle seguenti n. 3 rate:

- 1^a rata del 40% da versare all'inizio dei lavori;
- 2^a rata del 30% da versare all'ultimazione del solaio del fabbricato;
- 3^a rata del 30% da versare all'ultimazione dei lavori.

L'importo della fideiussione, come sopra determinato, dovrà essere maggiorato del 40% per garantire l'incameramento delle eventuali sanzioni previste all'art. 42 - comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 per mancato pagamento delle rate nei termini previsti.

Se la prima rata pari al 40% dell'importo dovuto viene pagata prima del rilascio del permesso di costruire (ovvero per gli altri titoli abilitativi, quali SCIA o SCIA in alternativa al PdC, al momento della presentazione ovvero entro trenta giorni dalla richiesta), dovranno essere garantite con fideiussione bancaria o assicurativa solo le restanti due rate per una somma complessiva pari al 60% dell'importo totale maggiorato degli interessi nella misura del tasso legale.

Anche in questo caso l'importo della fideiussione, come sopra determinato, dovrà essere maggiorato del 40% per garantire l'incameramento delle eventuali sanzioni previste all'art. 42 - comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 per mancato pagamento delle rate nei termini previsti

RATEIZZAZIONE PER INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ESISTENTI

La quota relativa al costo unitario di costruzione può essere dilazionata (per importi superiori ai 1.000,00 €.), previo deposito di fideiussione bancaria o assicurativa, della durata minima di 36 mesi dall'inizio lavori, maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale, nelle seguenti n. 2 rate:

- 1^a rata del 50% da versare all'inizio dei lavori;
- 2^a rata del 50% da versare all'ultimazione dei lavori.

L'importo della fideiussione, come sopra determinato, dovrà essere maggiorato del 40% per garantire l'incameramento delle eventuali sanzioni previste all'art. 42 - comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 per mancato pagamento delle rate nei termini previsti.

Se la prima rata pari al 50% dell'importo dovuto viene pagata prima del rilascio del permesso di costruire (ovvero per gli altri titoli abilitativi, quali SCIA o SCIA in alternativa al PdC, al momento della presentazione ovvero entro trenta giorni dalla richiesta), dovrà essere garantita con fideiussione bancaria o assicurativa solo la restante rata pari al 50% dell'importo totale maggiorato degli interessi nella misura del tasso legale.

Anche in questo caso l'importo della fideiussione, come sopra determinato, dovrà essere maggiorato del 40% per garantire l'incameramento delle eventuali sanzioni previste all'art. 42 - comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 per mancato pagamento delle rate nei termini previsti.